



COMUNE DI GRAMMICHELE  
PROVINCIA DI CATANIA

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI E PER L'ISTITUZIONI DEL MARCHIO DE.CO. ( Denominazione Comunale di Origine )**

### **Art. 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle Leggi Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e artigianali, riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tale, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della Legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
  - a) dell'indagine conoscitiva atto ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari ed artigiani, e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari - artigianali e di un registro De.Co. ( Denominazione Comunale di Origine );
  - b) dell'assunzione nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 9 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
  - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
  - d) di promuovere e/o sostenere iniziative esterne favorendo, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli e società, Associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;

e) di rilasciare un marchio De.Co. ( Denominazione Comunale di Origine ) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione ed al metodo di produzione;

## **Art. 2**

### **Istituzione di un albo Comunale delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 9, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività, le produzioni agro-alimentari ed artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolari attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 5 anni consecutivi.

## **Art. 3**

### **Istituzione del Registro De.Co.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare ed artigianali segnalati e denominati.

## **Art. 4**

### **Le segnalazioni ai fini dell' iscrizione nel Registro**

1. Le segnalazioni di prodotti agro-alimentari ai fini dell'iscrizione nel Registro De.Co. ( Denominazione Comunale di Origine) possono essere presentate da chiunque abbia oggettivo interesse a promuoverle.
2. Le produzioni agro-alimentari di cui al precedente comma riguardanti le seguenti tipologie:
  - Bevande analcoliche, distillate e liquori;
  - Carni fresche e loro preparazioni;
  - Condimenti;
  - Formaggi;
  - Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
  - Paste fresche, prodotti della panetteria, focacceria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria;
  - Prodotti vegetali essiccati e conserve;
  - Prodotti dell'artigianato locale;
3. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da adeguata documentazione, in carta libera, diretta ad evidenziare sia la zona di produzione sia le caratteristiche del prodotto, che dovranno essere rispondenti a quelle previste dall'apposito regolamento per la produzione dello stesso.  
In particolare dovranno essere indicate:
  - Il nome del prodotto;

- Le caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- I materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- La descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

In ordine alla disciplina igienica inerente la produzione e la vendita dei prodotti De.Co. ed alla relativa vigilanza igienico – sanitaria si rimanda quanto previsto dalle vigenti normative in materia. Iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi per tutti i prodotti segnalati e denominati – della scritta De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) completata dal numero di iscrizione.

#### **Art. 5 Marchio De.Co.**

Il marchio De.Co. deve contenere un segno o un emblema simbolico della città di Grammichele.

Il marchio in questione, approvato dal Consiglio Comunale, deve essere apposto su ogni singolo manufatto.

Hanno diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni gli operatori iscritti al registro De.Co. di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 6 Responsabilità di utilizzo del marchio De.Co.**

Il produttore che ottiene il marchio De.Co. è tenuto a redigere una dichiarazione di responsabilità sull'utilizzo del predetto marchio e di disponibilità ad assoggettarsi ai controlli, ai sensi di quanto previsto dagli specifici regolamenti per la produzione dei prodotti elencati nel precedente art.4.

Il Comune si riserva di effettuare i controlli necessari sull'applicazione delle norme di produzione previsti dai regolamenti, sia per quanto riguarda la tracciabilità che la rintracciabilità di filiera.

Qualora le norme in questione non fossero rispettate sarà disposta la revoca dell'assegnazione del marchio De.Co.

#### **Art. 7 Collaborazioni esterne**

Il Comune potrà avvalersi di Enti, Associazioni, Istituti ecc..., specializzati nel settore per lo studio del territorio, l'individuazione dei prodotti tradizionali, l'appartenenza del prodotto alla storia locale, la promozione dell'iniziativa, le strategie di Marketing e per i controlli di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti che si pregiano del marchio De.Co. di Grammichele.

#### **Art. 8 Disciplinari di produzione dei prodotti a marchio De.Co.**

L'Ente provvederà ad adottare apposito regolamento per la produzione dei singoli prodotti di cui al precedente art. 4, nel quale saranno esplicitate tutte le caratteristiche che il prodotto stesso deve possedere ai fini dell'iscrizione del registro De.Co.

## **Art. 9**

### **La struttura organizzativa**

1. la struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dell'area: Settore Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie.
2. Il Direttore responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

## **Art. 10**

### **Le iniziative comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia tratta dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini della De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazioni con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari ed artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

## **Art.11**

### **Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.l.gs. 18.08.2000 n. 267.

## **Art. 12**

### **Le attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste al presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Giunta Comunale e Sindaco, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali, che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

## **Art. 13**

### **Promozioni di domande di registrazione ufficiale**

1. Il Comune – sussistendo le condizioni previste dalla legge – promuove la presentazione al Ministero Delle Politiche Agricole e alla regione della domanda di registrazione dei prodotti agricoli ed alimentari ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o dell'attestazione di specificità, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria.

2. Ai fini del riconoscimento DOC, DOP, IGP, il Comune interverrà per sostenere l'iter procedurale delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) da più di cinque anni.
3. Il Comune nel rispetto dei criteri e modalità previste all'art. 2 del Decreto MIPAF 350/99 promuove altresì l'inserimento dei prodotti De.Co. nell'Elenco dei Prodotti Agro-alimentari Tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98.

#### **Art. 14**

##### **Riferimento alle normative statali e regionali**

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

#### **Art. 15**

##### **Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento, rispetto alle lettere dell'espressioni normative nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorchè non espressamente previste.